



COMUNE DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta – Andria - Trani
SERVIZIO GARE e APPALTI
per conto della Ripartizione Amministrativa

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CON ANNESSE PERTINENZE PER CONTO DEL COMUNE DI BISCEGLIE

CIG: 95418496E3

PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 1784 del 15.12.2022, il Dirigente della Ripartizione Amministrativa e servizi al cittadino, ha stabilito di attivare il procedimento per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali con annesse pertinenze per conto del comune di Bisceglie, indicati all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto nonché nel presente disciplinare di gara all'ART. 2 - "Oggetto dell'appalto, durata, importo" dando incarico a questo ufficio gare e appalti di redigere il disciplinare di gara e i relativi allegati.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Bisceglie.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, determinato a seguito della valutazione qualità e prezzo desunto dall'applicazione del ribasso unico offerto sull'importo a base d'asta in sede di gara e previo espletamento di sopralluogo obbligatorio per tutti i concorrenti presso gli immobili oggetto del servizio di pulizia.

La gara verrà esperita con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma TUTTOGARE in dotazione al Comune di Bisceglie, cui è possibile accedere tramite il seguente indirizzo:

<https://comunedibisceglie.tuttogare.it/>

Art. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale d'appalto;
 - DUVRI preliminare;
 - Schema di contratto;

- Planimetrie;
 - All.B) periodicità pulizia immobili.
2. Disciplinare di gara e relativa modulistica:
- Mod. 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Mod. 2 - dichiarazione dei requisiti;
 - Patto d'Integrità;

I documenti di gara sono disponibili sul sito web: <https://comunedibisceglie.tuttogare.it/>.

1.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione presente sulla piattaforma TUTTOGARE entro il **11.01.2023 alle ore 12.00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti, verranno fornite tramite la pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma TUTTOGARE, nell'area dedicata alla procedura.

Si precisa che:

- Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

1.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma TUTTOGARE.

Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO

2.1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli immobili di cui all'art.1 del capitolato di gara e all'allegato B) allo stesso.

L'importo dell'appalto per le prestazioni ordinarie, per 24 mesi, è di € 189.073,32, oltre IVA 22%, incluso € 2.448,12 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il valore complessivo della gara, ai sensi dell'art. 35 del D. lgs. 50/2016 è di € 236.341,65 oltre IVA, incluso sei mesi di eventuale proroga.

L'importo mensile da ribassare è di € 7.776,05.

Il valore della gara è stato determinato stimando un costo complessivo annuo del personale di €

83.000,00 rapportato a ca. 4730 ore di lavoro complessive annue.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, le varie prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

n.	Descrizione dei servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione servizio pulizia portierato ed ausiliario	90910000-9 Servizi di pulizia	P	€ 189.073,32
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 186.625,20
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 2.448,12
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 189.073,32

2.2 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI e ADEGUAMENTI

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di durata di 24 mesi e potrà essere prorogato, alla scadenza, per ulteriori sei mesi, decorrerà dalla consegna del servizio che potrà avvenire anche in via d'urgenza anticipata disposta dal Comune di Bisceglie anche in pendenza della stipula del contratto.

Le Modifiche del contratto durante il periodo di validità potranno essere richieste dal preposto al servizio ai sensi e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs n°50/2016.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 1 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la

medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.1 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

3.2 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

3.3 - REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione "C"** di cui all'art. 3 del citato decreto;
- b) iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto di servizi di pulizia; se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione all'Albo delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico;
- c) adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale;
- d) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- e) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- f) inesistenza del divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- g) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Fatturato globale minimo annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2019-2020-2021) disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per un importo pari a due volte l'importo annuale di gara, ovvero pari a € 189.073,42.
- Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) di € 94.536,66 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione resa attraverso la modulistica inserita nella documentazione di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3.5 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Espletamento servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura eseguiti nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni continuativi, svolti con buon esito, in almeno due Enti Pubblici, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi dei servizi stessi, delle date e dei destinatari. L'importo annuo di affidamento deve essere almeno pari al valore annuo della presente procedura € 94.536,66 (IVA esclusa).

Si precisa che per buona e regolare esecuzione si intende l'esecuzione di un servizio senza avere subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, l'O.E rende la dichiarazione sulla base del modello fornito dalla S.A., spetterà a quest'ultima acquisire la documentazione d'ufficio dagli altri Enti, a comprova del requisito dichiarato.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE:

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 3.3 - Requisiti di idoneità lett. a)** deve essere posseduto da:

- i. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ii. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 3.3 - Requisiti di idoneità lett. a). L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

I requisiti relativi al fatturato di cui al **punto 3.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto, dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 3.5 - Requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANEE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 3.3 - Requisiti di idoneità lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 3.3 - Requisiti di idoneità lett. a).

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 4 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto.

ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice Appalti, pari al 2,00 % (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (€189.073,32), che garantisca anche la sanzione di cui al comma 2bis dell'art. 38 del Codice, costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso Tesoreria comunale;
- c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106, d.lgs. 01-09-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di scadenza del contratto d'appalto.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2004;

- b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di scadenza del contratto d'appalto.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del Codice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà costituire cauzione definitiva nelle forme di legge nella misura del 10% dell'importo di contratto.

La cauzione definitiva, soggetta ad insindacabile giudizio di approvazione da parte del Comune prima della sottoscrizione del contratto, sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte del Comune delle azioni che riterrà più opportune.

A pena di risoluzione contrattuale, in caso di escussione totale o parziale della Cauzione da parte del Comune per inadempimenti e/o prelievo della eventuale quota a seguito di applicazione di penali, l'importo della garanzia dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato entro 10 giorni da parte dell'Appaltatore: in caso di mancato ripristino, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate mensili da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La cauzione definitiva dovrà avere durata commisurata alla durata contrattuale e recare specifica previsione che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute da parte dell'Appaltatore non comporterà l'inefficacia della garanzia.

La Cauzione definitiva dovrà essere inoltrata al Comune di Bisceglie con nota ufficiale prima della stipulazione del Contratto e comunque prima della Consegna.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l'inoltro della richiesta di sopralluogo, è tassativo.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Potrà essere ritirata copia di tutta la documentazione, previo versamento dei diritti di rimborso spese stampati.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi, i concorrenti devono inviare all'Amministrazione appaltante, **non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara**, all'indirizzo: di posta elettronica certificata:

dirigenterip.amministrativa@cert.comune.bisceglie.bt.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare indirizzo, numero di fax e posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere effettuato anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La certificazione di avvenuto sopralluogo va allegata alla documentazione di partecipazione alla procedura di gara.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 che in relazione al valore della gara in oggetto è pari a € 20,00 per gli O.E.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico dovrà essere caricato sulla Piattaforma TUTTOGARE, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 23.01.2023**.

Trascorsa la data e l'ora indicata il sistema non accetterà l'offerta.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://comunedibisceglie.tuttogare.it/> accedendo alla piattaforma TUTTOGARE ed individuando la procedura, mediante l'ID o il CIG assegnato alla procedura medesima, nell'apposita sezione "Gare Attive".

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Si ribadisce che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf e firmati digitalmente in formato pdf.p7m.

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel manuale *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Tuttogare"*, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

La Piattaforma Tuttogare garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio dell'offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma e procedere con la conferma e successivo invio. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione d'offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- a) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- b) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma;

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione dell'offerta verrà applicato quanto disposto dall'art. 79 comma 5bis del D. Lgs 50/2016.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.1 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il concorrente, debitamente registrato alla Piattaforma TUTTOGARE, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito <https://comunedi bisceglie.tuttogare.it/>

Attraverso l'apposita funzionalità "*invia offerta amministrativa*", presente sulla piattaforma TUTTOGARE il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma.

La cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la documentazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate o consorziate, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale. L'offerta nella sua completezza deve essere inserita a sistema dalla mandataria.

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente.

11.2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente (*da allegare alla domanda*) risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

11.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1) dovrà compilare il DGUE in formato elettronico (allegato al presente disciplinare).

Il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche è reso disponibile nei documenti di gara.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della relativa sezione.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Dichiarazione integrativa redatta secondo il modello allegato 1 (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative);
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) **in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Documentazione a corredo

- 11.3.1 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 11.3.2 documento "Patto di Integrità", sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- 11.3.3 in caso di R.T.I./ConSORZI di imprese, è richiesta la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto;

Tutti i documenti dovranno recare l'apposizione di firma digitale. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
- ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e della dichiarazione integrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	Max 70
Offerta economica	Max 30
totale	100 punti

Qualità del progetto (Offerta tecnica): punti 70

La qualità del progetto verrà valutata sulla base delle seguenti componenti:

- A. Organizzazione del servizio max punti 32
- B. Metodologie tecnico-operative e rating di legalità max punti 28
- C. Sicurezza e tipo di macchine, strumenti ed attrezzature max punti 10

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica (max. 70 punti) avverrà assegnando i punteggi di seguito indicati, specificando che per gli elementi soggetti a valutazione discrezionale verrà assegnato da ciascun membro di commissione un giudizio corrispondente ad un coefficiente compreso tra 0 e 1:

Giudizio	Valori	Criteri di giudizio della proposta/ del miglioramento
Eccellente	1	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
ottimo	0,9	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative

distinto	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
buono	0,7	Aspetti positivi di buona rilevanza
sufficiente	0,6	Aspetti positivi di qualche rilevanza
insufficiente	0,4	Aspetti positivi ma non rilevanti
Scarso	0,2	Nessuna proposta migliorativa rilevante
Nulla	0	Nessuna proposta

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dalla Commissione sarà applicata ai fattori ponderali assegnati per ogni elemento di valutazione discrezionale la cui somma determina, unitamente agli altri punteggi assegnati, il totale attribuito all'offerta del progetto tecnico.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti dai singoli commissari.

Le relazioni, costituenti l'offerta tecnica, devono illustrare, distintamente, quanto segue:

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. Punti max 32

La relazione descrittiva non dovrà superare le 10 pagine in formato new time roman, carattere 12 interlinea 1,5 e dovrà illustrare e trattare puntualmente:

1. Qualità della struttura organizzativa (max punti 15)

- descrivere il gruppo di lavoro e della struttura organizzativa del personale;
- indicare il responsabile del servizio di pulizia, specificando la formazione professionale;
- indicare le fasce di reperibilità del responsabile;
- indicare l'eventuale disponibilità del personale per eventi imprevisti;
- indicare il numero delle ore dedicate alla formazione del personale.

2. Qualità del piano di lavoro (max punti 12)

- indicare il numero di monte ore per addetto;
- modalità di sostituzione degli addetti assenti al servizio di pulizia e le procedure adottate per ovviare alle assenze di personale per qualsiasi motivo e/o al controllo dello stesso;
- indicare, le procedure di controllo adottate per effettuare le verifiche di qualità del servizio, la periodicità e la reportistica, le modalità di interfaccia con il Comune;

3. Qualità dei servizi migliorativi (max punti 5)

- illustrare l'eventuale disponibilità di un sistema informativo aziendale che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e mensili) e illustrazione del funzionamento dei report fomenti;
- indicare i sistemi di segnalazione e i tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche;

B. METODOLOGIE TECNICHE – OPERATIVE. Punti max 28

La relazione descrittiva non dovrà superare le 10 pagine in formato new time roman, carattere 12 interlinea 1,5 e dovrà illustrare e trattare puntualmente:

- le metodologie e i criteri tecnico-operativi di lavoro inerenti alle singole operazioni, agli aspetti di natura ambientale, al livello di automazione, etc.; **(max punti 10)**
- il piano della sicurezza deve descrivere, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività di prevenzione e protezione in relazione alla organizzazione del lavoro, le interferenze con l'operatività degli uffici comunali, la valutazione rischi, le tecniche utilizzate, i materiali e le attrezzature etc.; **(max punti 10)**
- proposte migliorative per l'esecuzione del servizio di pulizia, quali, a titolo indicativo e non esaustivo (che non comportino oneri aggiuntivi per il Comune), la raccolta differenziata dei rifiuti, lo smaltimento dei

rifiuti e quello di cartucce e materiale informatico. (**max punti 5 un punto per ogni proposta migliorativa offerta**);

- possesso del Rating di legalità (max 3 punti): 1 stella: 1 punto; 2 stelle: 2 punti; 3 stelle: 3 punti.

In relazione al punteggio da assegnare al Rating di legalità, qualora il concorrente sia un raggruppamento di imprese, il punteggio, sarà attribuito in maniera proporzionale al numero di imprese raggruppate in possesso del criterio premiale. In caso di Consorzi, si procederà allo stesso modo, calcolando, ai fini della media, anche il punteggio attribuibile al Consorzio.

Ad es. se in un Raggruppamento di n. 3 imprese, due di queste sono in possesso del criterio premiale di cui al rating di legalità pari ad una stella, il punteggio che ne deriverà al concorrente sarà pari a $(1 + 1)/3 = 0,6666666$.

Ad es. in un Consorzio in possesso di un rating di legalità pari a 2 stelle, che ha individuato n. 2 imprese esecutrici, di cui una in possesso di un rating di legalità pari a 3 stelle e l'altra pari a 1 stella, il punteggio che ne deriverà al concorrente sarà pari a $(3+1)/2 = 2$.

C. SICUREZZA E TIPO DI MACCHINE, STRUMENTI E ATTREZZATURE. Punti max 10

La relazione descrittiva non dovrà superare le 5 pagine in formato new time roman, carattere 12 interlinea 1,5 e dovrà illustrare e trattare puntualmente:

- **Attrezzature - max punti 5**

La sicurezza, il tipo e numero di macchine e attrezzature da utilizzare nell'espletamento dei servizi richiesti. Dovrà essere dichiarata la tipologia ed il numero delle macchine utilizzate in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico (mop, spazzoloni, scope, carrelli, ecc.). La valutazione avverrà sulla base delle caratteristiche tecniche, della metodologia di impiego e dei benefici derivanti dall'impiego delle stesse nell'esecuzione del servizio. Il numero e la tipologia delle attrezzature, salvo varianti dovuti ad aggiornamenti tecnologici o migliorativi dei prodotti sul mercato, dovrà rimanere costante per tutto il periodo del servizio.

- **Prodotti - max punti 5**

L'elenco dei prodotti che verranno utilizzati per la pulizia in rapporto alle specifiche prestazioni, suddivisi per tipologia e con l'indicazione della marca/produttore, della scheda tecnica e della metodologia d'impiego. Inoltre la dichiarazione dovrà attestare la percentuale di utilizzo di prodotti ecocompatibili, certificati secondo sistemi di certificazione ambientale tipo 1 (es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan o equivalenti).

I punteggi relativi alla valutazione tecnica saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l'ora della seduta pubblica saranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.

Non saranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica gli O.E. che non raggiungeranno una soglia di sbarramento di valutazione dell'offerta tecnica di 42 punti.

Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

D. OFFERTA ECONOMICA. Punti max 30

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica verrà determinato sulla base del maggior ribasso percentuale sull'importo del canone mensile posto a base di gara.

All'offerta presentata verrà attribuito un punteggio mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^n$$

Dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

n = coefficiente = 0,2

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni dell'appalto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

ART. 14 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Operazioni di gara, in forma pubblica, presso la Sede Municipale del comune di Bisceglie via Trento n.8, il giorno **26.01.2023 alle ore 10:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma TUTTOGARE e che saranno pubblicati sul sito del Comune.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità indicate al paragrafo precedente.

Nella prima seduta pubblica si procederà all'apertura dei plichi telematici pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

14.1 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché depositare copia delle polizze assicurative indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a sostenere tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune comunicherà alla ditta aggiudicataria l'importo effettivo delle suddette spese e le modalità di pagamento.

ART. 16 - CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene in conformità alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 nell'ambito del Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN-GPP).”.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al pagamento di tutto il personale necessario per adempiere a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti, ferma restando la necessità di armonizzare le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel Capitolato d'oneri con la propria organizzazione aziendale e con il proprio personale già in organico, in caso di necessità di nuove assunzioni utili ad espletare il servizio di cui al Capitolato d'oneri, provvede ad assumere prioritariamente tutto o parte del personale già operante alle dipendenze del precedente Gestore del Servizio, garantendo altresì l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle Linee guida A.N.A.C. n.13 del 13/02/2019.

Il C.C.N.L. applicato è il C.C.N.L. Imprese di pulizia e Servizi Integrati Multiservizi.

I dati relativi al personale assunto dal precedente uscente sono riportati nel capitolato di gara.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto e disciplinato dall'art. 205 del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i. sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria, fatta salva la definizione delle controversie prevista dall'art. 208 D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Angela POVIA

Il Dirigente della Ripartizione
Ambiente, SUAP, SUA, Trasporti e mobilità
Ing. Lorenzo FRUSCIO